

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 21/07/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37236-la-nozione-di-residenza-nel-diritto-dell-unione>**

**Autore: Panozzo Rober**

**La (nozione di) residenza nel diritto dell'Unione.**

## **La (nozione di) residenza nel diritto dell'Unione.**

Residenza (*tout court*), residenza abituale e dimora abituale sono termini che ricorrono – spesso e, talvolta, promiscuamente – nelle fonti dell'Unione, soprattutto nell'ambito del c.d. diritto derivato: regolamenti, direttive e decisioni (1).

A livello regolamentare, ricordiamo, tra gli altri:

-il regolamento (del Consiglio) n. 31 (in G.U.C.E. 14 giugno 1962), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [art. 40, par. 2, c. 3, lett. ii): "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Consiglio) 14 giugno 1971, n. 1408/71, *relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità* [passim: "... dimora abituale ..."];

-il regolamento (del Consiglio) 20 maggio 2000, n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [art. 19, par. 1, lett. b): "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Consiglio) 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza [artt. 3, par. 4, lett. b), 39, 40, 42, par. 2: "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Consiglio) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [art. 5, n. 2, 13, n. 3, 17, n. 3, 72, Allegato I (Polonia): "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 21 aprile 2004, n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati [art. 22: "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 29 aprile 2004, n. 8883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [Allegato XI (Germania): "... dimora abituale ..."];

-il regolamento (della Commissione) 4 maggio 2006, n. 875/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [passim "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento [art. 3, par. 1: "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 18 dicembre 2006, n. 1906/2006, che stabilisce regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) [art. 2, n. 1: "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 11 luglio 2007, n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità [art. 3, par. 1, “... residenza abituale ...”];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 11 luglio 2007, n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e abrogazione del regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri [art. 2, par. 1, lett. a): “... dimora abituale ...”];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 11 luglio 2007, n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») [artt. 10, par. 2, 11, par. 2, 12, par. 2, lett. b), 23: “... residenza abituale ...”];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 23 ottobre 2007, n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario [artt. 55, par. 1: “... residenza abituale ...”];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 13 novembre 2007, n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), abrogativo del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio [art. 19, par. 1, lett. b): “... residenza abituale ...”];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») [passim: “... residenza abituale ...”];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 9 luglio 2008, n. 763/2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni [art. 2, lett. d): “... dimora abituale ...”];

-il regolamento (del Consiglio) 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [art. 4, par. 1, lett. c): “... residenza abituale ...”];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 16 settembre 2009, n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [art. 11: “... residenza ...”];

- il regolamento (della Commissione) 30 novembre 2009, n. 1201/2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni [Allegato: “...dimora abituale...”];

-il regolamento (della Commissione) 23 aprile 2010, n. 351/2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze [art. 1: “... dimora abituale ...”];

-il regolamento (della Commissione) 16 giugno 2010, n. 519/2010, che adotta il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al

regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [Allegato II: "...dimora abituale..."];

-il regolamento (della Commissione) 8 dicembre 2010, n. 1151/2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati [art. 2, n. 4: "... residenza abituale ..."]; Allegato III: "...dimora abituale..."];

-il regolamento (della Commissione) 5 aprile 2011, n. 328/2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso [art. 2, par. 1, lett. i), ii) e par. 2: "... dimora abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 6 luglio 2011, n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio [art. 2, par. 1, lett. e), n): "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Consiglio) 19 dicembre 2011, n. 139/2012, che stabilisce le regole per la *partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013)* [art. 2, par. 2: "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 4 luglio 2012, n. 650/2012, relativo alla *competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo* [passim: "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente la *competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* [artt. 15, n. 3, 19, n. 3, 72, : "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (della Commissione) 19 febbraio 2013, n. 141/2013, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le *statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS)* [art. 2, n. 2, c. 2: "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 9 ottobre 2013, n. 952/2013, che istituisce il codice doganale comune [art. 5, n. 31, lett. a): "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 22 ottobre 2013, n. 1023/2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea [art. 5, n. 31, lett. a): "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 20 novembre 2013, n. 1260/2013, relativo alle statistiche demografiche europee [artt. 2, lett. c ), d); 8: "... dimora abituale ..."];

-il regolamento di esecuzione (della Commissione) 4 marzo 2014, n. 205/2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati [art. 2, lett. b): "... dimora abituale ..."].

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 15 maggio 2014, n. 655/2014, che *istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale* [art. 13, par. 4, c. 2, lett. a): "... residenza abituale ..."];

-il regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 20 maggio 2015, n. 848/2015, relativo alle procedura di insolvenza [passim: "... residenza abituale ..."].

Nell'ambito delle direttive, si vedano, ex pluribus:

-la (seconda) direttiva (del Consiglio) 22 giugno 1988, n. 88357, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE [art. 7, par. 1, lett. b), c): "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 8 giugno 2000, n. 2000/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») [considerando (55): "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 19 marzo 2001, n. 2001/17, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione [passim: "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 27 settembre 2001, n. 2001/84, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale [considerando (29): "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 5 novembre 2002, n. 2002/83, relativa *all'assicurazione sulla vita* [artt. 1, par. 1, lett. g); 32, par. 2: "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Consiglio) 27 gennaio 2003, n. 2003/8, *intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie* [art. 5, par. 4: "...dimora abituale..."];

-la direttiva (del Consiglio) 28 novembre 2006, n. 2006/112, *relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto* [art.219 bis, par. 2: "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Consiglio) 12 febbraio 2008, n. 2008/8, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi [passim: "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Consiglio) 12 febbraio 2008, n. 2008/9, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro [art. 7, per. 1, c. 1: "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 14 gennaio 2009, n. 2008/122, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio [considerando (17); art. 5, par. 3, lett. a) : "...residenza..."];

-la direttiva (del Consiglio) 25 maggio 2009, n. 2009/55, relativa alle esenzioni fiscali applicabili all'introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro [art. 13, n. 14: "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 16 settembre 2009, n. 2009/103, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità [passim : "...residenza..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 25 novembre 2009, n. 2009/138, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) [art. 13, n. 14: "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Consiglio) 22 dicembre 2009, n. 2009/162, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto [artt. 38, par. 2; 39, par. 2: "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 13 dicembre 2011, n. 2011/95, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [art. 2, lett. d), f) e n); art. 11, par. 1, lett. f) e par. 3; art. 16, par. 3 : "...dimora abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 13 dicembre 2011, n. 2011/98, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro [art. 12, par. 1, lett. c): "...residenza abituale..."];

-la direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 21 maggio 2013, n. 2013/11, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) [art. 11, par. 2: "...residenza abituale..."].

Tra le decisioni, rammentiamo, tra le tante:

-la decisione quadro (del Consiglio) 13 giugno 2002, n. 2002/584, relativa al mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri [art. 4, n. 6: "...dimori... o ...risieda ..."];

-la decisione (del Consiglio) 2 dicembre 2004, n. 2004/904, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 [art. 7, par. 1, lett. b): "...residenza abituale..."];

-la decisione (della Commissione) 20 gennaio 2006, n. 2006/399, recante modalità d'applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo

degli Stati membri e le norme di gestione amministrativa e finanziaria di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati [Allegato 2: "...residenza abituale..."];

-la decisione (del Consiglio) 14 settembre 2009, n. 2009/747 sullo statuto del personale del Centro *satellitare dell'Unione Europea* [art. 13, par. 1, lett. a): "...residenza..."];

-la decisione (della Commissione) 29 ottobre 2009, n. 2010/17, Adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Allegato 1, art. 3, n. 13: "...residenza abituale..."];

-la decisione (della Commissione) 20 marzo 2014, n. 2014/1625, relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida [passim: "...residenza abituale..."].

La residenza (abituale) compare anche nel Regolamento concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (2); in particolare:

-nell'art. 2 (Definizioni), nn. 10 e 11, definendo, rispettivamente, il diritto di visita e il trasferimento illecito o mancato ritorno del minore;

-negli artt. 3 (Competenza generale) e 7 (Competenza residua) determinando la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;

-negli artt. 8(Competenza generale), 9 (Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore), 10 (Competenza nei casi di sottrazione di minori), 11 (Ritorno del minore), 12 (Proroga della competenza), 13 (Competenza fondata sulla presenza del minore) e 15 (Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso) individuando la competenza sulle domande relative alla responsabilità genitoriale.

Sempre in tema di (scioglimento del) matrimonio, si deve segnalare il regolamento di cooperazione rafforzata del 2010 (3). Qui, il requisito territoriale [id est: la residenza abituale (dei coniugi)] rileva in relazione alla legge applicabile alla separazione personale e al divorzio, ai sensi degli artt. 5 e 8.

Da ultimo, è opportuno ricordare che il diritto dell'Unione contempla la (nozione di) residenza normale; nozione agganciata, per lo più, al settore fiscale e dei trasporti.

Tralasciando (il contenuto del)la Raccomandazione 6 febbraio 1963, n. 63/119/CEE, che precisava – embrionalmente – “la nozione di residenza normale ai fini dell'applicazione del regime d'importazione temporanea dei veicoli stradali privati, nelle relazioni fra gli Stati membri” (4), rileva, in parte qua, la definizione fornita:

-dall'art. 7 (Norme generali per la determinazione della residenza) della Direttiva (del Consiglio) 28 marzo 1983, n. 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto: “ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita” (par. 1, c. 1); con l'avvertenza che, “nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza

normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale" (par. 1, c. 2); quanto ai mezzi di prova, "i privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido" (par. 2); peraltro, "qualora le autorità competenti dello Stato membro d'importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 od anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d'informazione o prove supplementari" (par. 3);

-dall'art. 14 del Regolamento (del Consiglio) 20 dicembre 1985, n. 3821/85, relativo *all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada* : "ai fini del presente regolamento, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita", con l'avvertenza che "per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato" (par. 3, c. 2, lett. a); quanto ai mezzi di prova, "i conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido" (par. 3, c. 2, lett. b); peraltro, "qualora le autorità competenti dello Stato membro che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale effettuata in conformità della lettera b), o anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere informazioni o prove supplementari" (par. 3, c. 2, lett. c);

-dall'art. 12 (Residenza normale) della Direttiva (del Parlamento europeo e del Consiglio) 20 dicembre 2006, n. 2006/126, concernente la patente di guida: "ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita" (par. 1); con l'avvertenza che "per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale" (par. 2) **(5)**;

-dall'art. 6 (Nome generali per la determinazione della residenza) della Direttiva (del Consiglio) 25 maggio 2009, n. 2009/55, *relativa alle esenzioni fiscali applicabili all'introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro* **(6)**: "ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita" (par. 1, c. 1), con l'avvertenza che "nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare



alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale" (par. 1, c. 2); quanto ai mezzi di prova, "i privati forniscono la prova del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità o mediante qualsiasi altro documento valido" (par. 2); peraltro, "le autorità competenti dello Stato membro di destinazione, qualora abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 o anche ai fini di taluni controlli specifici, possono chiedere qualsiasi elemento d'informazione o prove supplementari" (par. 3);

-dall'art. 8 (*Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale*) del Regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio: "per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita" (par. 2, c. 2); con l'avvertenza che "nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale" (par. 2, c. 3) (7).

Il diritto dell'Unione non offre – di norma – una definizione delle nozioni di residenza, residenza abituale e dimora abituale. Nondimeno, prevale – tra gli interpreti – l'aggancio ad un criterio di fatto, suffragato dalla (datata) Risoluzione (72) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e, soprattutto, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Secondo la Risoluzione (72) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 18 gennaio 1972, mentre la nozione di domicilio corrisponde a una nozione giuridica, implicando un legame di diritto tra una persona ed un paese, derivante dalla volontà di tale persona di stabilire in detto paese il centro dei propri interessi personali, sociali ed economici, la nozione di residenza è determinata unicamente in base a criteri di fatto, derivando non da un'autorizzazione a risiedere, ma dal fatto che una persona dimora in un paese per un certo lasso di tempo, non necessariamente continuo. Inoltre, per stabilire se una residenza è abituale, occorre tener conto della durata e della continuità della residenza nonché di altri fatti di natura personale o professionale rivelatori di legami duraturi tra una persona e la sua residenza.

Il criterio di fatto è largamente impiegato dai giudici dell'Unione, per i fini specifici previsti dalla normativa applicabile al caso deciso. A mero titolo di richiamo, ci sembra opportuno ricordare le sentenze:

-della Corte di giustizia 13 novembre 1990, n. C-216/89, Reibold [Regolamento (del Consiglio) 14 giugno 1971, n. 1408/71, Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ]: a) "al fine di poter stabilire se uno Stato membro costituisce lo Stato di residenza di un lavoratore nonostante il fatto che questi eserciti la propria attività di lavoro dipendente in un altro Stato membro, occorre tener conto della durata e della continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento

dell' interessato, della durata - valutata in considerazione degli elementi di fatto caratteristici della specie - e dello scopo della sua assenza, della natura dell' occupazione trovata nell' altro Stato membro, nonché dell' animus dell' interessato quale risulta dal complesso delle circostanze del caso”; b) “il fatto che un lavoratore accetti in un altro Stato membro un impiego offertogli nell' ambito di un programma di scambi accademici della durata di due anni accademici, che la durata del rapporto di lavoro sia limitata ab initio al normale ambito di tale programma ed il fatto che l' attività dell' interessato sia interrotta, regolarmente ogni tre mesi, da lunghi periodi di vacanza che l' interessato trascorre presso la propria abitazione mantenuta nel proprio Stato d' origine, costituiscono circostanze che il giudice nazionale può prendere in considerazione al fine di stabilire se un lavoratore rientri nella sfera d' applicazione della menzionata disposizione (...art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ) del regolamento citato ... ndA)”;

-del Tribunale di primo grado 10 luglio 1992, n. T-63/91, Benzler [Statuto del personale]: la nozione di residenza abituale al momento dell' assunzione, a cui si riferiscono, per determinare il luogo di assunzione di un dipendente e in mancanza di definizione statutaria, le disposizioni generali di esecuzione dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto, adottate da un' istituzione, dev' essere intesa come il luogo in cui l' interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei suoi interessi. Al riguardo, il fatto di risiedere in un luogo al solo fine di seguirvi degli studi non consente, da solo ed in assenza di altri elementi rilevanti, di concludere che l' interessato ha voluto trasferire il centro permanente dei propri interessi in tale luogo (massima);

-del Tribunale di primo grado 28 settembre 1993, n. T-90/92, Fernández [Statuto del personale]: La nozione di residenza abituale cui si riferisce l' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto ai fini della concessione dell' indennità di dislocazione dev' essere intesa come il luogo in cui l' interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi. Trattandosi di un elemento di fatto, è necessario prendere in considerazione la residenza effettiva dell' interessato durante il periodo di riferimento precedente alla sua entrata in servizio. A tale proposito, un' assenza sporadica e di breve durata dallo Stato membro della sede di servizio all' inizio del detto periodo non è sufficiente per far perdere alla residenza nel detto Stato il carattere abituale ai sensi dello Statuto qualora l' interessato, che vi si trovava già prima dell' inizio del periodo di riferimento, abbia ininterrottamente abitato nel detto Stato nella totalità del periodo di riferimento rimanente (massima);

-della Corte di giustizia 15 settembre 1994, n. C-452/93 P., Fernandez [Statuto del personale]: “...la nozione di residenza abituale costituisce il criterio unico per il riconoscimento del diritto all' indennità di dislocazione. A tale proposito ..., la residenza abituale è il luogo in cui l' interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione. Il fatto che il ricorrente si sia provvisoriamente trasferito a Torreveja, dal 1 ottobre 1980 al 28 giugno 1981, non implica che egli abbia trasferito in Spagna il centro permanente dei suoi interessi e non può pertanto essere considerato atto a comportare l' interruzione della sua residenza abituale in Belgio, ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto”;

-della Corte di giustizia 25 febbraio 1999, n. C-90/97, Swaddling [Regolamento (del Consiglio) 14 giugno 1971, n. 1408/71, cit.: art. 10 bis]: “...il combinato disposto dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 1, lett. h), del medesimo regolamento osta a che, qualora una persona si sia avvalsa del diritto alla libera circolazione per stabilirsi in un altro Stato membro in cui ha lavorato e

stabilito la residenza abituale e ritorni nello Stato membro di origine in cui risiede con la famiglia per cercarvi un lavoro, quest'ultimo subordina l'erogazione di una prestazione di cui all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 ad una condizione di residenza abituale in questo Stato che implichi, oltre all'intenzione di risiedervi, un periodo consistente di residenza” ;

-del Tribunale di primo grado 24 aprile 2001, n. T-37/99, Miranda [Statuto del personale]: “...secondo una giurisprudenza consolidata, la nozione di residenza abituale deve essere interpretata come «il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi»...Inoltre, come ha sottolineato l'avvocato generale Mancini nelle conclusioni nella causa 284/87, Schäflein/Commissione, decisa con sentenza della Corte 14 luglio 1988 ..., la nozione di residenza, pur non fondandosi «sul dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona nel territorio dell'uno o dell'altro paese», implica tuttavia, oltre al fatto fisico di dimorare in un certo luogo, «l'intento di conferire a tale fatto la continuità che risulta da una consuetudine di vita e dallo svolgimento di normali rapporti sociali».”;

- del Tribunale di primo grado 25 maggio 2004, n. T-69/03, W [Statuto del personale]: “la nozione di residenza abituale dev'essere interpretata come il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi. Inoltre, la nozione di residenza, pur non fondandosi sul dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona nel territorio dell'uno o dell'altro paese, implica tuttavia, oltre al fatto fisico di dimorare in un certo luogo, l'intento di conferire a tale fatto la continuità che risulta da una consuetudine di vita e dallo svolgimento di normali rapporti sociali, cosicché la locazione di un appartamento non è sufficiente a dimostrare l'effettivo trasferimento della residenza abituale” (massima);

-del Tribunale di primo grado 15 luglio 2004, n. T-384/02, Valenzuela Marzo [Statuto del personale]: La residenza abituale è il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione. La nozione di residenza, pur non fondandosi sul dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona nel territorio dell'uno o dell'altro paese, implica tuttavia, oltre al fatto fisico di dimorare in un certo luogo, l'intento di conferire a tale fatto la continuità che risulta da una consuetudine di vita e dallo svolgimento di normali rapporti sociali. Ne consegue che la valutazione dell'installazione o del trasferimento della residenza abituale costituisce una questione di fatto la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo adeguato. Tocca al dipendente che chiede di fruire di un'indennità di installazione pari a due mesi di trattamento base provare o con un elemento di prova inconfutabile, oppure con un insieme di elementi che costituiscono un insieme di indizi conformi inequivoci e non contraddittori il trasferimento dalla residenza abituale della sua famiglia nel luogo dell'assegnazione di servizio entro l'anno dalla sua nomina a ruolo (massima)

-del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005, n. T-298/02, Romeu [Statuto del personale]: “la residenza abituale è il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro abituale o permanente dei propri interessi. Ai fini della determinazione della residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione e, in particolare, della residenza effettiva dell'interessato”;

-del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2007, n. F-108/05, Cavallaro [Pubblico impiego]: “...Si desume da giurisprudenza costante che la nozione di residenza abituale corrisponde al luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o

abituale dei propri interessi e che, trattandosi di un elemento di fatto, è necessario prendere in considerazione la residenza effettiva dell'interessato..”;

-della Corte di giustizia 17 luglio 2008, n. C-66/08, *Kozłowski* [Decisione quadro (del Consiglio) 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, cit.]: a) poiché “la decisione quadro mira ad istituire un sistema, fondato sul principio del reciproco riconoscimento, di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate al fine dell’esecuzione di sentenze o per sottoporle all’azione penale, consegna alla quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla decisione quadro”, “i termini «dimori» e «risieda», che delimitano la sfera di applicazione dell’art. 4, punto 6, ... devono costituire l’oggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell’Unione”, con la conseguenza che “nelle norme nazionali di attuazione di tale art. 4, punto 6, gli Stati membri non sono legittimati a conferire a tali termini una portata più estesa di quella risultante da un’interpretazione uniforme siffatta”; b) posto che “il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’art. 4, punto 6, della decisione quadro mira segnatamente a permettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata”, “i termini «risieda» e «dimori» contemplano, rispettivamente, la situazione in cui la persona oggetto di un mandato di arresto europeo abbia stabilito la propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo medesimo Stato, legami con quest’ultimo di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza”; c) “per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione”;

-della Corte di giustizia 6 ottobre 2009, n. C-123/08, *Wolzenburg* [Decisione quadro (del Consiglio) 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI, cit.]: “il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 mira segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. È quindi legittimo per lo Stato membro di esecuzione perseguire siffatto obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato membro. La mera condizione di cittadinanza per i propri cittadini, da un lato, e la condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni per i cittadini degli altri Stati membri, dall’altro, possono essere considerate tali da garantire che la persona ricercata sia sufficientemente integrata nello Stato membro di esecuzione. Tale condizione di soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni non va oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo volto a garantire un sicuro grado di inserimento nello Stato membro di esecuzione delle persone ricercate che sono cittadini di altri Stati membri” (massima);

-della Corte di giustizia 2 aprile 2009, n. C-523/07, A [Regolamento (CE) n. 2201/2003, cit.]: Dato che l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «residenza abituale», la determinazione di tale nozione deve essere effettuata alla luce del contesto delle disposizioni e dell’obiettivo del regolamento, in particolare quello che emerge dal suo dodicesimo

‘considerando’, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza. Quindi, oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. Pertanto, la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev’essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie (massima);

-della Corte di giustizia 26 novembre 2009, n. C-363/08, Slanina [Regolamento (del Consiglio) 14 giugno 1971, n. 1408/71, cit.]: “... Una delle conseguenze abituali del divorzio è infatti che l’affidamento dei figli è attribuito ad uno dei genitori, presso il quale il figlio avrà la residenza. Orbene, può darsi che, per vari motivi, nella fattispecie a seguito di un divorzio, il genitore cui è affidato il figlio lasci lo Stato membro d’origine e si stabilisca in un altro Stato membro al fine, come nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Humer, di svolgervi un’attività lavorativa ovvero, come nella presente causa principale, per svolgervi un’attività lavorativa subordinata solo qualche anno dopo avervi stabilito la propria residenza. In un caso del genere la residenza del figlio minore si sposterà anch’essa in tale altro Stato membro ...”;

-della Corte di giustizia 22 dicembre 2010, n. C-497/10, Mercredi [Regolamento (CE) n. 2201/2003, cit.]: La nozione di «residenza abituale», ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale, nel quale è stato portato, devono essere presi particolarmente in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d’altro lato, tenuto conto segnatamente dell’età del minore, l’origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono in quello stesso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie. Nell’ipotesi in cui l’applicazione dei criteri testé ricordati conducesse a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione del giudice competente dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore» ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 2201/2003 (massima);

-della Corte di giustizia 9 ottobre 2014, n. C-376/14, C [Regolamento (CE) n. 2201/2003, cit.]: “...Per quanto attiene alla nozione di «residenza abituale», la Corte ha già dichiarato, interpretando l’articolo 8 del regolamento nella sentenza A ... nonché gli articoli 8 e 10 del regolamento nella sentenza Mercredi ..., che il regolamento non contiene alcuna definizione di tale nozione e ha considerato che il senso e la portata di detta nozione devono essere determinati, segnatamente, in funzione dell’obiettivo che emerge dal considerando 12 del regolamento, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza ...”.

Quanto alla residenza normale, richiamata dagli atti comunitari ricordati supra, la giurisprudenza (dell'Unione) ha chiarito che “devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell'interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, ... (...si...) riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali”; “nell'ambito della valutazione dei legami personali e professionali” – poi – “tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest'ultimo nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali” (8).

La connotazione fattuale è (forse, ancor più) presente nel – già citato – Regolamento Bruxelles II bis (9).

La dottrina ritiene che “il regolamento abbia accolto una definizione autonoma della nozione di residenza abituale” – “nozione elaborata in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e da tempo utilizzata sia nelle convenzioni sottoscritte in seno a tale organizzazione, sia in ambito comunitario” – “in particolar modo riferendosi al luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi” (10); sarebbe da privilegiare, in definitiva, una nozione dell'istituto, “resa sulla base del sistema e degli scopi dell'ordinamento comunitario, alla luce degli obiettivi fissati nello stesso regolamento 2201/2003” (11): ciò che consentirebbe, tra l'altro, di adattarla alla peculiare condizione del minore, focalizzata da (parte de)lla dottrina (12).

Dal canto suo, con riferimento – quanto meno – alla giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, la Corte di giustizia, dopo aver premesso che l'art. 8, n. 1 (del regolamento) “non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «residenza abituale»”, ha chiarito che, la determinazione di tale nozione deve essere effettuata alla luce del contesto delle disposizioni e dell'obiettivo del regolamento, in particolare quello che emerge dal suo dodicesimo ‘considerando’, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all'interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza”; ne consegue, da un lato, che “oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare”, dall'altro, che “la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev'essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare”; ed “a tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (13).

In altra occasione, lo stesso Giudice – dopo aver premesso che “è compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie” – ha enunciato la seguente massima: ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento n. 2201/2003, la nozione di residenza abituale “deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare... e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale, nel quale è stato portato, devono essere presi particolarmente in considerazione, da un lato, la durata, la

regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d'altro lato, tenuto conto segnatamente dell'età del minore, l'origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono in quello stesso Stato membro"; soltanto nell'ipotesi in cui l'applicazione dei criteri predetti "conducesse a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione del giudice competente dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore» ai sensi dell'art. 13" del Regolamento de quo **(14)**

## NOTE

**(1)**Ma anche, seppur sporadicamente, nelle fonti primarie: cfr, ad es., gli artt. 61 e 65, par. 1, lett. a), del TFUE.

**(2)**Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 [detto anche Regolamento Bruxelles II bis, per differenziarlo sia dal (precedente ed abrogato) Regolamento (CE) 29 maggio 2000, n. 1347 (Bruxelles II) che dal Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)], come modificato dal Regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004 (in relazione all'art. 63, par. 3 e 4, allo scopo di includere l'accordo tra Malta e la Santa Sede nelle disposizioni che contemplano la possibilità di introdurre – nell'Unione – decisioni rese da tribunali ecclesiastici). Tra i vari commenti, si vedano ROSSI, *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla "comunitarizzazione" alla "costituzionalizzazione"*, in Riv. dir. int. priv. proc., 2004, 64 ss.; BARATTA, *Verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto di famiglia*, ibidem, 2005, 591 ss.

**(3)**Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, *relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale* [detto anche Regolamento Roma III, per differenziarlo sia dal Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) che dal Regolamento (CE) n. 5864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)]. Su tale novella, cfr. BERGAMINI, DEREATTI, *L'uniformazione (parziale) della legge applicabile nel diritto dell'UE. Dal nuovo Regolamento n. 1259/2010 al Regolamento sulle successioni: il focus sulla volontà delle parti per contenere il forum running*, in *Int'l Lis*, 2011/2012, 1, 10 ss.; BARUFFI, *Il regolamento sulla legge applicabile ai "divorzi europei"*, in *Dir. un. Eur.*, 2011, 867 ss.; CLERICI, *Il ruolo dell'autonomia privata tra espansione e limiti di operatività nel Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione legale*, in *Dir. comm. intern.*, 2012, 2, 351 ss.; ZANOBETTI, *Divorzio all'europea. Il regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e alla separazione personale*, in *Nuova giur. civ.*, 2012, 250 ss.

**(4)**La Raccomandazione 6 febbraio 1963, n. 63/119/CEE, alla luce, da un lato, della "legislazione applicabile nei sei Stati membri della C.E.E.", in base alla quale "i veicoli stradali privati possono beneficiare del regime d'importazione temporanea, in sospensione totale dei dazi doganali e delle tasse d'importazione, soltanto quando i loro proprietari e utenti abbiano la loro «residenza normale» al di fuori del territorio dello Stato membro in cui tali veicoli sono importati", dall'altro, delle diverse interpretazioni nazionali di "tale nozione", in grado di produrre "o una doppia imposizione del veicolo o l'esenzione totale dai dazi doganali e dalle tasse d'importazione previsti nei confronti del veicolo stesso", sollecitava gli Stati membri "alla trasposizione delle seguenti norme nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia doganale: I. Ai fini dell'applicazione del regime dell'importazione temporanea dei veicoli stradali privati, nelle relazioni tra gli Stati membri della C.E.E., il proprietario o l'utente di un tale veicolo avente una residenza in diversi Stati membri, si considera che abbia la sua residenza normale nel paese in cui possiede il domicilio della famiglia, a condizione che vi faccia ritorno almeno una volta al mese".

**(5)**Per il diritto interno, si veda la fedele trasposizione operata – al tempo – dall'art. 10 del d.m. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 30 settembre 2003, Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T). Su tale precetto, si vedano le considerazioni di SCOLARO, *L'iscrizione Apr delle persone senza fissa dimora*, in *Sev. Dem.*, 2006, n. 3, 24 s. Ante, cfr. l'art. 9 della Direttiva (del Consiglio) 29 luglio 1991, n. 91/439/CEE, Patente di guida, commentata, unitamente al d.m. di recepimento (Ministero dei Trasporti e della Navigazione 8 agosto 1994), da MINARDI, *La residenza normale: forse una prima definizione europea del concetto di residenza*, in *Serv. dem.*, 1997, 1119 ss..

(6) Si veda, in precedenza, l'art. 7, con identica titolazione, della Direttiva (del Consiglio) 28 marzo 1983, n. 83/182, Franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, di analogo contenuto.

(7) Si veda, in precedenza l'art. 1, par. 2, della Direttiva (del Consiglio) 29 aprile 1996, n. 96/26/CE, Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

(8) Corte di Giustizia 7 giugno 2007, n. C-156/04, Commissione/Grecia, in relazione alla definizione fornita dalla direttiva 83/182. Analogamente, con riferimento alla – abrogata – direttiva 83/183 (si veda, ora, in termini analoghi, l'art. 6 della direttiva 2009/55/CE), Corte di Giustizia 26 aprile 2007, n. C-392/05, Alevizoz, [...l'art. 6, n. 1, della direttiva 83/183 prevede che si prendano in considerazione sia i legami professionali sia i legami personali in un dato luogo e dev'essere interpretato nel senso che, qualora una valutazione globale dei legami professionali e personali non sia sufficiente ad individuare il centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, ai fini di tale individuazione va data preminenza ai legami personali ...Da quanto precede deriva che l'art. 6, n. 1, della direttiva 83/183 dev'essere interpretato nel senso che un membro del personale della pubblica amministrazione, delle forze armate, delle forze dell'ordine o della polizia portuale di uno Stato membro che dimori almeno 185 giorni all'anno in un altro Stato membro con i suoi familiari al fine di svolgere in quest'ultimo Stato una missione di servizio di una durata determinata ha, per la durata di tale missione, la sua residenza normale, ai sensi di detto art. 6, n. 1, in tale altro Stato membro"]; Corte di Giustizia 23 aprile 1991, n. C-297/89, Rigsadvokaten [precisando che "la mera circostanza che un cittadino di uno Stato membro B, dopo essere andato a vivere nello Stato membro A, trovando ivi lavoro e alloggio, a decorrere da una certa data e per oltre un anno abbia trascorso quasi tutte le notti e i fine settimana presso un' amica nello Stato membro B, pur conservando nello Stato membro A occupazione e alloggio, non è sufficiente per far ritenere che egli abbia trasferito la propria residenza nello Stato membro B"]; sulla preminenza dei legami personali, si veda anche Corte di Giustizia 12 luglio 2001, n. C-262/99, Louloudakis. In tema di patente di guida, premesso che "il rispetto del requisito di residenza normale costituisce un elemento essenziale del sistema istituito da tale direttiva, la cui chiave di volta è costituita dal principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida", dal momento che tale requisito "contribuisce, in particolare, a combattere il «turismo delle patenti di guida» in assenza di un'armonizzazione completa delle normative degli Stati membri relative al rilascio delle patenti di guida"(Corte di Giustizia 25 giugno 2015, n. C-664/13, Nimanis), Corte di Giustizia 10 luglio 2003, n. C-246/00, Commissione/Paesi Bassi, precisa che "spetta alle autorità che rilasciano una patente di guida verificare che il richiedente abbia la sua residenza normale nello Stato del rilascio o che egli sia ivi iscritto ad un istituto scolastico o ad un'università", con la conseguenza che "il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova che il titolare della detta patente soddisfaceva le condizioni per il rilascio previste dalla direttiva 91/439 e lo Stato membro ospitante non può, senza violare il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, esigere dal detto titolare di fornire nuovamente la prova di aver effettivamente soddisfatto le condizioni previste agli artt. 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439"; analogamente Corte di Giustizia 29 aprile 2004, n. C-476/01, Kapper; peraltro, gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2008/65, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito della residenza normale, previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, non è stato rispettato [Corte di Giustizia 19 maggio 2011, n. C-184/10, Grasser (massima); analogamente Corte di Giustizia 13 ottobre 2011, n. C-224/10, Apelt; come pure Corte di Giustizia 1 marzo 2012, n. C-467/10, Akyüz ]; quanto alle prove, l'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o il rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza normale», ai sensi di tale articolo 12, sul territorio del suddetto Stato membro, come previsto all'articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta direttiva, consiste nel provare l'esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato "[Corte di Giustizia 25 giugno 2015, n. C-664/13, Nimanis (dispositivo)]. In relazione alle esenzioni fiscali, Corte Giustizia 2 agosto 1993, n. C-9/92, Commissione/Grecia, chiarisce che "l' art. 6 della direttiva 83/183 ... definisce tale nozione ( ... di residenza normale ...ndA) affinché questa abbia lo stesso contenuto in tutti gli Stati membri e prevede modalità per la determinazione della residenza normale, allo scopo di evitare che taluni requisiti probatori, troppo restrittivi, creino ostacoli ingiustificati alla concessione della franchigia".

(9) Cfr. SALERNO, I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in Riv. dir. int. priv. proc., 2007, 72 ss. Cass., Sez. un., 17 febbraio 2010, n. 3680, sottolinea che "dalla relazione di accompagnamento al Regolamento CE n. 1347 del 2000, sostituito da quello n. 2301 del 2003, risulta già esplicito il concetto di "residenza abituale", come luogo in cui l'interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica del concetto di cui sopra in base al diritto comunitario,



essendo rilevante a individuare tale residenza “effettiva”, ai sensi del regolamento stesso, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa, alla data di proposizione della domanda”.

(10)FELETTO, Brevi osservazioni sulla competenza giurisdizionale del giudice italiano e sulla legge applicabile al divorzio tra coniugi indiani (nota a Trib. Belluno 6 marzo 2009, n. 106), in Fam. dir., 2010, 183 s. Sull’autonomia della nozione (di dimora abituale), insiste anche LUCCIOLI, La nozione di residenza abituale del minore nel diritto comunitario, ai fini della determinazione del giudice competente nei procedimenti di sottrazione internazionale e di *tutela dei minori. L’ orientamento della Corte di Cassazione*, Convegno *La nozione di “residenza abituale” nel diritto di famiglia comunitario*, e la conseguente determinazione della giurisdizione e della legge applicabile nei procedimenti di famiglia, Roma, 21 giugno 2010, in [www.familylawineurope.eu](http://www.familylawineurope.eu) .

(11)QUEIROLO, Lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra regolamento 2201/2003 e proposte di modifica della disciplina comunitaria, in [http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/15\\_2009.pdf](http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/15_2009.pdf) (novembre 2009). Analogamente la *Guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II*, in <http://ec.europa.eu> , la quale, dopo aver premesso che “il principio fondamentale del regolamento è che il foro più appropriato per le materie concernenti la responsabilità genitoriale è l’autorità giudiziaria competente dello Stato membro della residenza abituale del minore”, che “il concetto di “residenza abituale” ... non è definito dal regolamento, ma deve essere determinato dal giudice volta per volta nel caso concreto sulla base di elementi di fatto”, e che “ciò non si riferisce a nessun concetto di residenza abituale ai sensi della legislazione nazionale, ma a una nozione “autonoma” di diritto comunitario”, sottolinea che “il significato del termine deve essere interpretato conformemente agli obiettivi e ai fini del regolamento”.

(12)Secondo CERONI, Giurisdizione, connessione e litispendenza internazionale. Regole del diritto comunitario e nel *diritto interno con riguardo alle cause in materia di separazione e divorzio ed a quelle concernenti l’affidamento dei minori*. Appunti sintetici, Incontro di studio sul tema *Gli strumenti sopranazionali in materia di famiglia* (organizzato dal C.S.M.), Roma, 12-14 maggio 2010, in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/19027.pdf> , “tale definizione (...luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi...ndA), peraltro, non è utilizzabile con riguardo ad un minore”. Ad avviso di CALO’, *Regolamento comunitario 2201/2003 detto “Bruxelles II bis” - Prime note di interesse notarile in materia di “responsabilità genitoriale”*, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it) (28 gennaio 2005), “per quanto riguarda i minori, sia che – come appare preferibile - la residenza abituale venga intesa nel senso comunitario ..., come luogo in cui viene fissato il centro permanente ed abituale dei propri interessi, sia che venga intesa nel senso del nostro diritto interno, come luogo di dimora abituale, si giungerebbe probabilmente ad un risultato analogo, visto che nel caso del minore i due luoghi normalmente coincidono”.

(13)Corte di giustizia 2 aprile 2009, n. C-523/07, A.

(14)Corte di giustizia 22 dicembre 2010, n. C-497/10, Mercoledì. Gli enunciati sono stati ripresi da Corte di giustizia 9 ottobre 2014, n. C-376/14, C.

Rober PANOZZO

(11 luglio 2015)